

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3683

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

Natura e compiti dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio e sul riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio

Seduta del 13 ottobre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — La figura dell'agente di commercio si presenta, tra le varie figure professionali, in una posizione intermedia fra quella del lavoratore subordinato, che svolge professionalmente la sua attività lavorativa alle dipendenze (e cioè, essenzialmente, sotto la direzione) e nell'interesse di un altro soggetto, e quella del lavoratore autonomo, che svolge professionalmente una attività indipendente, originando una serie di rapporti spesso coesistenti, ma del tutto distinti ed indifferenti l'uno dall'altro.

1) *Premessa.*

L'agente è infatti caratterizzato dalla commistione di elementi dell'una e dell'altra figura: autonomia di decisioni e potere di organizzazione della propria attività, natural-

mente in funzione dell'interesse del preponente, da un lato: stabilità del rapporto e conseguente sostanziale soggezione economica dal preponente, dall'altro, almeno nella grande maggioranza dei casi.

Queste brevi considerazioni bastano per ora ad inquadrare la problematica della situazione previdenziale dell'agente, che presenta talune incoerenze e contraddizioni.

Se infatti la categoria degli agenti è stata tra le prime a beneficiare, sia pure sul piano dell'autonomia contrattuale, del processo di espansione della tutela previdenziale oltre l'area del lavoro subordinato (e questa situazione è rimasta sostanzialmente immutata fino al 1966, nonostante le varie vicende occorse al sistema previdenziale italiano), il fenomeno di espansione ha rifluito una seconda volta sulla categoria degli agenti, appunto nel 1966, attraverso la predisposizione di un meccani-

simo generalizzato di pensioni in favore degli esercenti attività commerciali (legge 22 luglio 1966, n. 613).

Dal provvedimento legislativo del 1966 è contemporaneamente scaturito un ulteriore specifico riconoscimento del sistema pensionistico ENASARCO, al quale è stato attribuito carattere integrativo di quello generale.

Si deve però subito precisare che la pensione previdenziale non costituiva almeno all'origine, il nucleo principale dell'attività dell'ENASARCO, che tuttora assolve brillantemente a complesse funzioni assistenziali e di istruzione professionale, oltre che di gestione del fondo di indennità di scioglimento del contratto di agenzia (articolo 1751 del codice civile) così come risulta dallo stesso articolo 12 dell'AEC del 30 giugno 1938 e dallo statuto dell'ente (regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305).

L'attuale disegno di legge, pur intendendo principalmente potenziare l'attività previdenziale dell'ENASARCO, conferma in pieno l'attribuzione all'ente delle sue ormai tradizionali attività ora ricordate.

2) Caratteristiche del rapporto di agenzia.

Occorre ora considerare le caratteristiche principali della figura dell'agente e del rapporto di cui questo è parte, specialmente quelle che interessano ai fini di una corretta impostazione del problema previdenziale nel suo complesso.

La stabilità del rapporto di agenzia ha consentito fin dall'origine di individuare nel preponente il soggetto sul quale far gravare, unitamente all'agente, il carico contributivo del sistema di previdenza.

L'ipotesi della pluralità di rapporti di agenzia non ha creato ostacoli, essendo stato previsto immediatamente dalla stessa autonomia collettiva l'obbligo contributivo a carico di ciascuno dei preponenti, sia pure con la previsione di massimali differenziati in funzione dell'esistenza o non dell'obbligo di esercitare l'attività di agente per un solo preponente.

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia, anche ai fini previdenziali per la determinazione del contributo, è la provvigione. Configurata dal codice civile quale compenso direttamente commisurato all'attività utilmente svolta dall'agente in favore del preponente, la provvigione assume caratteri totalmente diversi rispetto a quelli propri della retribuzione nel rapporto di lavoro subordinato. La provvigione infatti si caratterizza per la sua normale variabilità, derivante appunto dalla commisurazione all'attività svolta, e per la

rilevante sfasatura fra il momento di liquidazione delle provvigioni stesse, condizionate al buon fine dell'affare, ed il momento in cui è stata svolta la promozione di affari. Tali caratteristiche hanno creato delicati problemi tecnici in sede di regolamentazione del rapporto previdenziale sia dal lato contributivo, sia, e forse ancor più, dal lato delle prestazioni, in ragione della complessa serie di situazioni che hanno per soggetti l'agente, l'ENASARCO ed il preponente.

Strettamente connessa con la provvigione si presenta poi l'indennità per lo scioglimento del contratto, che costituisce oltre tutto la principale matrice dell'ente, in applicazione dell'articolo 12 dell'AEC del 1938. Le vicende dell'indennità in parola, assunta normalmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza come uno dei principali punti di contatto fra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato, sono culminate, in modo alquanto clamoroso, nella sentenza n. 75 del 1970 della Corte costituzionale, la cui decisione ha per altro accelerato il processo di rinnovamento legislativo dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia, determinando la presentazione di un apposito disegno di legge. Il problema della natura di tale indennità e della gestione del relativo fondo, che pure presso l'ENASARCO ha trovato soluzioni di estrema modernità, verso le quali si indirizzano anche le categorie di lavoratori subordinati, esula comunque dallo specifico ambito previdenziale, che qui ci interessa.

3) Profili soggettivi dell'agente.

La figura dell'agente ha subito recentemente una rilevante evoluzione in senso pubblicistico per effetto della emanazione della legge 12 marzo 1968, n. 316, istitutiva del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. Si tratta di un provvedimento che sottopone a controlli amministrativi ed autorizzazioni lo svolgimento dell'attività professionale dell'agente.

La tuttora incerta attuazione del provvedimento in parola non consente di valutarne gli effetti in termini di eventuale restrizione dell'area degli agenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per il regolare svolgimento di rapporti di agenzia.

Non sembra comunque facile evitare che la istituzione del ruolo degli agenti incida, almeno per il futuro, anche sul campo di applicazione del sistema previdenziale.

In prima scelta, tuttavia, il disegno di legge predisposto e del quale qui si riferisce,

ha evitato di assumere posizione sul problema, non richiamando nell'articolo 6 tra i requisiti occorrenti per la iscrizione al Fondo previdenziale anche quello della iscrizione al ruolo. Ma non ci si deve nascondere che, in sede di applicazione futura del provvedimento istitutivo del ruolo, può accadere che, per effetto della illegittima utilizzazione di agenti non iscritti, il proponente realizzi un rilevante premio in termini di mancata insorgenza dell'obbligo contributivo verso l'ENASARCO a favore del pseudo-agente (l'occasione è utile per sottolineare come lo stesso pericolo si prospetti anche in rapporto alla insorgenza dell'obbligo di accantonare il contributo per la costituzione del fondo di indennità di scioglimento del contratto).

L'esame dei profili soggettivi dell'agente può concludersi con un duplice ordine di considerazioni, entrambe riconducibili alla libertà di organizzazione dell'agente.

Nella sua attività, infatti, l'agente può avvalersi di dipendenti (e allora l'ipotesi non interessa l'ENASARCO) ovvero può avvalersi di sub-agenti, nei confronti dei quali l'agente principale assume la veste di proponente: tale ipotesi trova riscontro, e sicura regolazione, nello stesso disegno, all'articolo 6, primo comma, in cui trovano collocazione la figura del sub-agente e dell'agente principale come proponente.

Ulteriore questione riguarda la possibilità che più agenti svolgano in forma associativa la loro attività.

Qui il soggetto del rapporto di agenzia, specialmente in caso di regolare figura societaria, è la società stessa, ma dal punto di vista previdenziale, considerata l'essenzialità del principio personalistico in materia, si devono distinguere le ipotesi in cui sia individuabile uno, o più, soggetti direttamente implicati nell'attività sociale attraverso il meccanismo della responsabilità illimitata (ed in queste ipotesi rientra anche la società in accomandita per azioni), da quelle in cui manca questo collegamento tra le obbligazioni sociali e le persone concretamente operanti: a questo criterio è ispirato l'articolo 6, terzo comma.

4) La struttura del disegno di legge.

Le considerazioni relative ai profili soggettivi dell'agente hanno imposto talune anticipazioni su determinati punti del disegno.

Occorre ora considerare l'intero disegno nella sua struttura, e per questo ne seguiremo l'ordine proposto.

Il disegno si divide in due titoli distinti. Il primo ha riguardo all'ENASARCO in sé e per sé, a prescindere dalla sua qualità di ente gestore del trattamento pensionistico integrativo.

L'origine parasindacale dell'ente ha in talune circostanze posto il dubbio circa la sua natura giuridica, cosicché l'occasione legislativa di un riordinamento del trattamento pensionistico integrativo per gli agenti è particolarmente indicata per dire una parola definitiva circa la natura pubblicistica dell'ENASARCO.

A questo scopo provvede appunto l'articolo 1 del disegno di legge che, pur riferendosi all'originario decreto di riconoscimento del 1939, chiarisce che l'ENASARCO è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto, in relazione ai suoi fini istituzionali, alla vigilanza del Ministero del lavoro.

Il contenuto dell'articolo 1, seppure essenziale nell'economia dell'intero provvedimento, non è per altro innovativo, se si pensa che già con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961 l'ENASARCO venne sottoposto al controllo della Corte dei conti e che, d'altra parte, la stessa procedura di riconoscimento originaria dell'ente in periodo corporativo qualifica l'ente stesso come pubblico; né sulla sua esistenza e natura aveva inciso il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369.

L'articolo 1 si completa, per quanto riguarda l'ordinamento dell'ente, con il rinvio allo statuto, che per altro è attualmente in corso di radicale modifica secondo i più recenti e moderni orientamenti in materia di organizzazione di enti previdenziali, accentuandosi la composizione democratica degli organi collegiali.

Benché il provvedimento sia essenzialmente finalizzato al riordinamento del trattamento pensionistico integrativo, non poteva mancare una sia pure sintetica indicazione dei compiti svolti dall'ENASARCO. Con l'articolo 2 si conferma innanzitutto anche sul piano legislativo la predominanza del compito previdenziale rispetto agli altri, originariamente attribuiti all'ente. Ma, contemporaneamente, con il secondo comma, si fissa per legge la competenza dell'ente in materia non solo assistenziale, ma anche di strutturazione professionale, che viene specificata nella duplice prospettiva della formazione e della qualificazione professionale. Si realizza così una sorta di garanzia e quasi di riserva legislativa di questo compito che è particolarmente qualificante dell'ENASARCO.

L'articolo 3, sul finanziamento dell'ENASARCO, ha principalmente la funzione di chiarire che, fra tutte le fonti legali di finanziamento, i contributi dei preponenti e degli agenti e rappresentanti di commercio sono predominanti, salva la specifica disciplina del contributo previdenziale nel successivo articolo 7 e nel regolamento di esecuzione.

A sua volta l'articolo 4 richiama i modi di investimento già previsti dallo statuto in via di approvazione, e stabilisce un coordinamento con le norme sulla previdenza generale obbligatoria per i lavoratori subordinati, di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Di estrema importanza è invece la norma di cui all'articolo 5, che estende all'ENASARCO tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'INPS esclusi quelli in materia di imposte dirette. L'estensione delle agevolazioni fiscali corrisponde ad una esigenza profondamente avvertita dall'ente. Essa trova la sua giustificazione essenzialmente nel carattere pubblicistico dei compiti dell'ENASARCO, sul quale d'altra parte già si fondavano i precedenti provvedimenti legislativi di agevolazione fiscale (legge 31 marzo 1956, n. 176, e legge 10 febbraio 1961, n. 79) che per altro avevano il carattere di leggi a termine.

5) *Il titolo secondo. Il campo di applicazione.*

Il titolo secondo è dedicato al riordinamento del trattamento pensionistico integrativo e si suddivide organicamente in quattro campi, dedicati rispettivamente alla « Iscrizione e contributi », alle « Prestazioni », ai « Ricorsi e vigilanza », ed infine alle « Norme transitorie e finali ».

Sono note le vicende che hanno dato origine a questa particolare ed importante forma di trattamento pensionistico, che risulta già ora perfettamente in linea con le indicazioni programmatiche accolte dal Parlamento italiano in materia di regimi professionali.

Ragione essenziale del provvedimento proposto è quella di sottrarre all'autonomia privata la disciplina di una materia di interesse pubblico, quale è quella di previdenza integrativa non puramente facoltativa. Le linee generali del disegno sono sostanzialmente rispettose dei risultati conseguiti alle esigenze proprie della legge. Queste caratteristiche sono particolarmente evidenti nel capo I, della « Iscrizione e contributi ».

L'articolo 6 definisce, attraverso l'obbligo di iscrizione, il campo di applicazione ed i

beneficiari del trattamento previdenziale. Il criterio accolto è duplice, giacché si intende coprire tutti gli agenti operanti sul territorio nazionale, secondo quindi il principio di territorialità proprio della legislazione previdenziale, che è di ordine pubblico. Non ha quindi rilevanza la cittadinanza straniera del preponente e quella dell'agente, per il quale l'eventuale coordinamento con la legge 12 marzo 1968, n. 316, può imporre come requisito la cittadinanza, per così dire, CEE ovvero la residenza nel territorio italiano.

Il riferimento alla qualsiasi dipendenza in Italia dovrebbe essere inteso nel senso più largo possibile, secondo gli orientamenti affermatasi in materia di competenza territoriale nel processo del lavoro ai sensi dell'articolo 434 del codice di procedura civile.

L'allargamento dei mercati internazionali e il conseguente sviluppo delle attività di distribuzione commerciale impone la estensione del meccanismo di tutela anche in favore dell'agente italiano operante all'estero in nome o per conto di un preponente italiano. Tuttavia si è avvertita la necessità di evitare situazioni di doppia contribuzione, anche se si tratta di situazioni per il momento teoriche, data la originalità del trattamento ENASARCO. Resta comunque fermo che eventuali convenzioni internazionali per la regolamentazione dei regimi base non può incidere sulla portata del primo comma dell'articolo 6 in esame, che ha riferimento al regime integrativo.

Dal punto di vista dei preponenti il disegno, per il suo carattere di generalità, si sgancia dal riferimento a precise categorie e trova quindi applicazione a tutti i rapporti di agenzia, qualunque sia la natura giuridica, la dimensione e l'attività del preponente.

Il campo di applicazione del trattamento previdenziale risulta ulteriormente definito attraverso la previsione di cui al terzo comma, che considera l'ipotesi dello svolgimento di attività di agenzia in forma associativa. Il criterio assunto, come già detto, muove dalla esigenza di garantire una tutela previdenziale a tutti coloro che personalmente risultino implicati nella attività anche se associativa, e quindi l'unico criterio valido ed assorbente è stato ritenuto quello di riferirsi alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Si risolve così un annoso problema, determinato dalla inclusione delle società in accomandita per azioni fra le società di capitali, laddove invece il socio accomandatario è completamente responsabile e non gode dello schermo societario.

L'articolo 6 si conclude attribuendo al preponente l'obbligo di iscrizione, mediante denuncia del rapporto entro tre mesi dall'inizio dello stesso.

6) I contributi.

L'articolo 7 affronta e risolve il problema del finanziamento del trattamento integrativo di pensione.

Il rinnovamento del meccanismo contributivo si svolge secondo diverse linee.

Innanzitutto emerge il criterio della omnicomprensività del contributo, che deve essere calcolato su tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia. La formula accolta non costituisce meccanica trasposizione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ma tiene conto di una realtà contrattuale collettiva che già evolve nello stesso senso, come risulta dall'accordo economico 30 giugno 1969 (articolo 6).

Contemporaneamente, l'ampiezza della formula proposta vale ad opporsi ai numerosi tentativi di dissimulare il compenso provvisoriale sotto termini e forme evidentissime elusive degli oneri sociali, con grave danno degli agenti (si pensi alla elaborazione dei superpremi, ecc.).

Il contributo resta fissato, così come già oggi dalla contrattazione collettiva, nella misura del 6 per cento, e si ripartisce paritetivamente fra il preponente e l'agente, facendo comunque carico al preponente l'obbligo di provvedere al pagamento della quota di contributo a carico dell'agente (articolo 8, primo comma), salva la rivalsa del preponente sulle somme dovute all'agente.

Secondo una ulteriore linea di sviluppo, il disegno proposto tende ad opporsi sia a quel fenomeno tipico di danno per l'agente, realizzantesi in una polverizzazione eccessiva dei rapporti di agenzia, sia agli effetti negativi derivanti dalla pratica della eventuale dissimulazione dell'attività del preponente a fini meramente tributari. In questo senso si spiega la previsione di un minimo di contribuzione, differenziato in rapporto alla sussistenza o non dell'obbligo dell'agente di esercitare la sua attività per un solo preponente. Si realizza così un duplice effetto, uno di ordine essenzialmente professionale, di potenziamento della categoria degli agenti, secondo l'orientamento, d'altra parte, della già ricordata legge del 1968 istitutiva del ruolo degli agenti; il secondo anche di ordine socio-economico, giacché dovendosi riportare il contributo minimo ad una presunzione assoluta di provvi-

gione minima, il minimo di contribuzione è destinato a ripercuotersi in via quasi diretta sul minimo di pensione.

Infine il disegno di legge intende adeguatamente elevare il massimale contributivo, che viene riportato a livelli corrispondenti in termini monetari a quelli a suo tempo introdotti dall'accordo economico collettivo del 1938.

Al riguardo dei massimali si deve comunque osservare che, contro l'apparenza, essi non varrebbero a determinare una delimitazione al vertice della misura delle pensioni, giacché tale delimitazione sarebbe realizzabile solo nell'ipotesi di unicità del rapporto di agenzia protratto per l'ultimo decennio. Nella ipotesi invece di pluralità di rapporti di agenzia, il massimale, benché più basso, può moltiplicarsi per due, per tre e così via teoricamente, unico limite essendo quello della materiale disponibilità di energie fisio-psichiche dell'agente.

L'esperienza di questi trenta anni di attività dell'ENASARCO ha dimostrato i gravi pericoli di ordine finanziario insiti in un meccanismo contributivo rigido e anelastico. Per questo nel disegno di legge ci si preoccupa di fornire della massima elasticità possibile i tre elementi su cui si basa il contributo, mediante un meccanismo di revisione già ampiamente sperimentato in materia previdenziale; è infatti prevista la possibilità di variare l'aliquota contributiva, l'importo minimo dei contributi ed il massimale: tale variazione viene apportata con decreto presidenziale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ma l'iniziativa concreta del provvedimento di variazione è affidata al consiglio di amministrazione, che dovrà valutare il fabbisogno finanziario dell'ente e le risultanze della gestione, sulla base di precisi bilanci tecnici.

Una particolare disciplina è prevista per l'ipotesi in cui il preponente si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma comunque associata. Del problema già si occupa l'articolo 6, stabilendo i limiti dell'obbligo di iscrizione in rapporto esclusivamente ai soci che assumono la responsabilità illimitata delle obbligazioni sociali.

Di questa soluzione accolta, il primo riflesso è quello relativo alla persistenza dell'obbligo contributivo per ciascuno degli agenti e rappresentanti di commercio. Dato il carattere assolutamente personale della pensione, ed il diretto collegamento fra pensione e provvigioni, si sono escogitate talune formule che realizzino ad un tempo l'esigenza di non mol-

tiplicare l'onere contributivo per il preponente, e quella di salvaguardare l'interesse di ogni soggetto che svolga effettivamente attività di agenzia ad un minimo di contribuzione.

Per questo è previsto che il contributo commisurato al monte delle somme dovute al gruppo sociale venga ripartito in parti uguali fra i soci illimitatamente responsabili, salvo diversa ripartizione pattuita all'interno del gruppo e tempestivamente comunicata all'ente. L'onere della comunicazione è essenziale ai fini di ottenere la diversa ripartizione, in quanto solo così può evitarsi che, *a posteriori*, gli interessati possano determinare ad arbitrio e secondo la convenienza del momento, spostamenti della massa contributiva, con evidenti effetti sulla misura della pensione.

Il problema del minimo di contribuzione è risolto mediante la riduzione del minimo contributivo alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui essi siano almeno due.

Si fissa così nel numero di due soci illimitatamente responsabili il punto di indifferenza per il preponente, giacché in caso di numero pari o superiore a tre, il minimo contributivo rispetto all'ipotesi di agente individuale aumenta di mezza misura per ogni soggetto oltre il secondo. Si tratta tuttavia di una ipotesi limite, giacché un preponente che si avvalga di un gruppo sociale di almeno tre agenti deve ritenersi che realizzi una promozione di affari tale da superare ampiamente il minimo così maggiorato.

Lo svolgimento dell'attività di agenzia in forma associata, e l'esclusione dai diritti previdenziali dei soci coperti dalla responsabilità limitata, pone il problema, già risolto dai contratti collettivi, della trasformazione del contributo da previdenziale in assistenziale. Il disegno di legge prevede la misura di tale contributo nel 2 per cento con esclusione in ogni caso dall'applicazione di eventuali massimali, così come del minimale.

L'articolo 7 va integrato dall'articolo 8, che prevede le modalità di pagamento dei contributi con criteri analoghi a quelli vigenti per i lavoratori subordinati. È prevista la responsabilità del preponente anche per la parte di contributi a carico dell'agente, salvo l'esercizio della rivalsa all'atto del pagamento delle provvigioni. Viene inoltre svincolato il pagamento dei contributi dal momento dell'effettivo pagamento delle provvigioni o delle altre somme dovute, prevedendosi una periodicità massima di tre mesi, al termine dei quali il contributo si commisura alla entità delle som-

me maturate a credito dell'agente indipendentemente dal loro effettivo pagamento.

Al regolamento viene demandata la ulteriore normativa sulle modalità di accertamento e riscossione dei contributi. Si tratta di una materia delicata, che si collega in larga misura con la predisposizione degli idonei strumenti di vigilanza previsti dall'articolo 36 e che potranno essere coordinati con quelli in atto per gli accertamenti fiscali potendo comunque interessare sia i documenti contabili del preponente, sia quelli dello stesso agente. La previsione di un contributo minimo annuale imporrà l'adozione di un meccanismo di conguaglio al termine di ciascun anno, per adeguare al minimo il contributo rapportato alle provvigioni e altre somme imponibili.

Il capo relativo alla « Iscrizione e contributi » si conclude con l'articolo 9, che introduce un istituto totalmente nuovo nel sistema di previdenza finora gestito dall'ENASARCO. In esso si prevede la possibilità che l'agente, il quale si trovi nella condizione di avere cessato, temporaneamente o definitivamente, la attività per qualsiasi causa, chieda di essere ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi. Si tratta di una esigenza fondamentale di giustizia, collegata pressoché direttamente con la esclusione della possibilità per l'agente di chiedere la liquidazione in capitale del conto, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, in conformità degli accordi economici.

Naturalmente il beneficio dell'ammissione alla prosecuzione volontaria è condizionato alla sussistenza del requisito minimo di anzianità contributiva di almeno cinque anni, assunto come indice qualificante di partecipazione alla categoria, atto a consentire di utilizzare in via definitiva dei vantaggi della solidarietà propri ad un sistema di previdenza professionale.

L'ulteriore specifica regolamentazione dell'istituto della prosecuzione volontaria attiene alla determinazione del livello dei contributi volontari, che viene lasciato alla libera scelta dell'agente che può variare da un minimo, pari alla misura del contributo minimo in atto alla data del versamento volontario, fino ad un massimo, pari al contributo commisurato alla media delle « provvigioni liquidate » negli ultimi cinque anni anche non consecutivi, sempre in rapporto all'aliquota in atto dalla data del versamento. I due limiti ora indicati sono quelli che rispettano da un lato l'esigenza di partecipazione al principio solidaristico, dall'altro l'esigenza di conservare

la posizione media raggiunta dall'agente, e che è giusto nei limiti del possibile conservare anche per il futuro.

7) *Le prestazioni.*

Nel capo II è disposto il nuovo regime delle prestazioni. In effetti esso si svolge secondo le linee già note al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, ma sono previste talune fondamentali modificazioni, che possono così suddividersi:

a) modifiche nel senso dell'accentuazione della solidarietà di categoria;

b) modifiche risultanti dall'accoglimento delle più qualificate richieste dei beneficiari;

c) modifiche tecniche, derivanti dalla esperienza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758.

In funzione della sempre maggiore esigenza di realizzare il principio della solidarietà di categoria, l'articolo 10 del disegno di legge, nel ricalcare la dizione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, non contempla più fra le prestazioni previdenziali dell'ente la « liquidazione in capitale ». Tale tipo di prestazione costituiva un residuo del carattere egoistico e privatistico dell'originario meccanismo previdenziale, e sono troppo note le ragioni che tendono a sfavorire totalmente la liquidazione in capitale, che danneggia contemporaneamente il beneficiario delle prestazioni e la intera categoria.

D'altra parte, i pochissimi vantaggi connessi con la possibilità della liquidazione in capitale (diritto comunque alla liquidazione nel caso di mancanza del requisito di anzianità contributiva all'atto del raggiungimento del 60° anno o all'atto della sopraggiunta invalidità) sono più che ampiamente compensati dalla possibilità offerta dall'articolo 9 (già illustrato) di coprire volontariamente gli anni eventualmente scoperti di contribuzione; resta per altro fuori di ogni protezione l'invalido permanente e totale che risulti tale prima dei cinque anni di iscrizione: ma, a prescindere da eventuali interventi sul piano assistenziale, il requisito della partecipazione minima alla solidarietà di categoria deve restare alla base del sistema.

Inoltre la predisposizione di un meccanismo di adeguamento delle pensioni (articolo 25) in rapporto alla svalutazione monetaria riduce, se non elimina, la convenienza di optare per la liquidazione in capitale.

L'articolo 26 prevede una trattenuta sulla pensione di importo superiore ai cinque milioni di lire all'anno.

Fra le modifiche di cui al secondo gruppo emerge proprio quella di cui all'articolo 11; si tratta dell'accoglimento di una istanza collegata alla trasformazione operata nel regime generale di pensioni per i lavoratori subordinati con la legge n. 153 del 1969, ma essa costituisce anche un perfezionamento dell'attuale sistema. La scelta della più elevata tra le medie annue delle « provvigioni liquidate » calcolate per ognuno dei periodi di cinque anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento ha da funzione di ovviare agli effetti della svalutazione monetaria sul monte delle « provvigioni liquidate », evitando altresì che l'agente risenta della normale riduzione di guadagno dell'ultimo periodo di attività lavorativa; si spiega così l'allargamento del periodo di riferimento a un decennio.

Da un attento esame del primo e secondo comma dell'articolo 11 (ai quali corrispondono, per altro, il primo e secondo comma dell'articolo 14 sulla pensione d'invalidità permanente totale ed ai quali si richiamano sia l'articolo 19 - pensione indiretta ai superstiti - sia l'articolo 20 - pensione di reversibilità ai superstiti) appare evidente la preoccupazione di evitare che il nuovo meccanismo si trasformi nell'introduzione di un nuovo requisito per la maturazione del diritto alle prestazioni previdenziali: in questo senso si spiega la formula alternativa del secondo comma dell'articolo 11, che contempla l'ipotesi di mancanza di quinquenni nel decennio precedente l'ultimo versamento.

La normativa in questione, per altro verso, ribadisce la non automaticità del meccanismo previdenziale facendo esplicito richiamo ai contributi versati.

Altrettanto importanti innovazioni sono quelle che attengono: alla riduzione da un quinquennio ad un biennio del periodo della liquidazione del primo supplemento di pensione (articolo 13); alla estensione del regime previdenziale anche alla invalidità permanente parziale (articolo 15), che viene riferita alla capacità di guadagno in qualità di agente, ed è rilevante a condizione che essa superi il 65 per cento; alla previsione di un adeguamento delle prestazioni pensionistiche al variare del costo della vita (articolo 25), nonché alla fissazione di un trattamento minimo per tutte le pensioni (articolo 27).

Le innovazioni infine di cui al terzo gruppo eliminano taluni inconvenienti determinati

dalla formulazione del regolamento del 1968, e specialmente la norma di cui all'articolo 12 (ripresa degli articoli 16 e 23) cerca di ridurre al minimo, mediante revisione biennale della pensione, gli svantaggi derivanti dalla caratteristica sfasatura fra momento di attività dell'agente e momento di liquidazione delle provvigioni e conseguente versamento dei contributi. Si tratta, per altro, di una garanzia ulteriore rispetto a quella derivante dal secondo comma dell'articolo 8, che lega la nascita dell'obbligo contributivo al sorgere del puro e semplice credito dell'agente.

Le nuove norme proposte tendono così a realizzare un sistema di previdenza integrativa quanto più conforme possibile rispetto ai moderni principi della previdenza sociale, in rapporto alle particolari esigenze e caratteristiche degli iscritti ed in ossequio al principio costituzionale dell'articolo 38, della « garanzia dei mezzi adeguati di vita ». Esse d'altra parte si inseriscono organicamente in un testo completamente articolato delle discipline del trattamento pensionistico integrativo erogato dall'ENASARCO, confermando ed adeguando dove necessario la precedente disciplina, che oggi è integralmente sostituita dalla nuova.

Il capo II si conclude con la previsione della riliquidazione delle pensioni in atto alla data di decorrenza del nuovo trattamento, fissata per opportunità, al 1° gennaio 1972, considerato come il primo giorno del semestre successivo all'approvazione del disegno. Tuttavia, in relazione all'ipotesi che il precedente trat-

tamento possa essere eccezionalmente più favorevole del nuovo, si prevede direttamente e senza necessità di opzioni, la conservazione del trattamento eventualmente più favorevole.

8) *I capi III e IV.*

Il capo III, relativo ai ricorsi e vigilanza, si sviluppa su quattro articoli, di cui l'articolo 33 (Ricorsi) e l'articolo 35 (Oblazione) costituiscono applicazione di principi ormai affermati. L'articolo 34 ha invece previsto, come già la legge 20 maggio 1970, n. 300, la devoluzione delle sanzioni amministrative e delle ammende al Fondo di previdenza.

Una particolare attenzione merita invece l'articolo 36, sulla vigilanza. In detto articolo è prevista la attribuzione all'ENASARCO dei poteri ispettivi, naturalmente limitati all'accertamento dei contributi dovuti dal preponente.

Si tratta di una esigenza particolarmente avvertita data la natura affatto speciale del rapporto di agenzia, che non consente l'uso degli strumenti di accertamento e controllo propri delle attività subordinate, bensì implica una particolare specializzazione e conoscenza dei problemi, come già si è accennato a proposito delle modalità di accertamento e riscossione dei contributi (articolo 8).

Norme di carattere transitorio sono quelle di cui agli articoli 37 e 38 che si riferiscono a particolari situazioni determinatesi durante la complessa vicenda dell'ENASARCO.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

L'ENASARCO

ART. 1.

(Natura giuridica e ordinamento).

L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

ART. 2.

(Compiti).

L'ENASARCO eroga agli agenti e rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.

L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.

ART. 3.

(Finanziamento).

L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

- a) contributi dovuti dai preponenti e dagli agenti e rappresentanti di commercio;
- b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;
- c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;
- d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.

ART. 4.

(Modi di investimento).

I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, possono essere impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle seguenti forme:

- a)* titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b)* annualità dovute dallo Stato;
- c)* cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;
- d)* depositi fruttiferi presso Istituto di credito di notoria solidità;
- e)* mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
- f)* beni immobili liberamente disponibili;
- g)* altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

ART. 5.

(Benefici, privilegi ed esenzioni tributarie).

Sono applicabili all'ENASARCO tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, esclusi quelli in materia di imposte dirette.

TITOLO II

TRATTAMENTO PENSIONISTICO
INTEGRATIVO

CAPO I.

ISCRIZIONI E CONTRIBUTI.

ART. 6.

(Obbligo di iscrizione).

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti e rappresentanti di commercio che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipen-

denza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti e rappresentanti di commercio italiani che operino all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

È fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti e rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Alla iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO deve provvedere il preponente entro tre mesi dalla data di inizio del rapporto di agenzia, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

ART. 7.

(Misura dei contributi).

Il contributo per la erogazione delle pensioni di cui all'articolo 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente e rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di lire 9.000.000 annue qualora l'agente e rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di lire 7.500.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso.

In caso di rapporti di agenzia con agenti e rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, è dovuto per ciascuno degli agenti e rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più.

Il preponente che si avvalga di agenti e rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è devoluto al Fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.

L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.

ART. 8.

(Modalità di pagamento).

Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.

Il contributo deve essere corrisposto con una periodicità massima di tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente o rappresentante di commercio anche se non ancora pagate.

Le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.

ART. 9.

(Prosecuzione volontaria).

L'agente o rappresentante di commercio che dichiara di aver cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa può chiedere di essere ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo suo carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva all'atto della sospensione dell'atti-

vità e sempreché la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare di cessazione o sospensione dell'attività.

L'ammontare del contributo volontario annuo potrà essere determinato dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle « provvigioni liquidate » negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non potrà essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, in atto alla data del versamento.

Le modalità di versamento dei contributi volontari saranno fissati dal regolamento di esecuzione.

Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorché risulti che l'agente e rappresentante di commercio abbia ripreso la sua attività e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali.

CAPO II.

PRESTAZIONI.

ART. 10.

(Prestazioni).

Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di invalidità;
- c) pensioni ai superstiti.

Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della determinazione delle stesse, si intende:

a) per « anzianità contributiva » il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno per il quale i contributi sono stati versati;

b) per « provvigioni liquidate » l'importo delle somme sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'articolo 7, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.

In caso di versamento minimo o volontario il valore delle « provvigioni liquidate » si determina moltiplicando il contributo minimo

o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data dell'accreditamento.

È facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia.

I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento saranno considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.

ART. 11.

(Pensioni di vecchiaia).

L'agente e rappresentante di commercio che abbia compiuto il 60° anno di età e che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva acquisisce il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata fra le medie annue delle « provvigioni liquidate », per le quali siano stati versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di cinque anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.

Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di cinque anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle « provvigioni liquidate » negli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

L'agente e rappresentante di commercio che intende esercitare il diritto di cui ai commi precedenti deve presentare domanda con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, e deve rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

L'agente e rappresentante di commercio che presenta domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente ha diritto alla pensione che gli sarebbe spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla

allegata tabella .1. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 12.

(Revisione delle pensioni liquidate).

In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procederà alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie quinquennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, sarà liquidata una nuova pensione con decorrenza dalla data di effettuazione del versamento che ha determinato la modificazione.

ART. 13.

(Supplemento di pensione).

Qualora a favore dell'agente e rappresentante di commercio che abbia conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione l'agente e rappresentante di commercio può chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale supplemento sarà pari in ogni caso a due quarantesimi del 70 per cento della metà di tutte le « provvigioni liquidate » nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso.

Alla fine di ciascun biennio si provvederà alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata nella data di effettuazione del versamento del contributo.

ART. 14.

(Pensione di invalidità permanente totale).

L'agente e rappresentante di commercio che abbia subito una invalidità permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia e rappresentanza com-

merciale, e che possa far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisisce il diritto ad una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata fra le medie annue delle « provvigioni liquidate », per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.

Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidità è pari al 70 per cento della media annuale delle « provvigioni liquidate » negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'invalidità.

Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 12.

ART. 15.

(Pensione di invalidità permanente parziale).

L'agente e rappresentante di commercio che abbia subito una invalidità permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della sua capacità di guadagno in qualità di agente e che possa far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, ha diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.

Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.

Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

ART. 16.

(Revisione della pensione di invalidità).

Qualora lo stato di invalidità pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidità.

Il diritto alla pensione di invalidità cessa allorché il grado di invalidità si riduce al di sotto del 65 per cento.

ART. 17.

(Accertamento dello stato di invalidità).

L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.

La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità permanente e assoluta è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

Qualora, a richiesta dell'agente e rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo, saranno a carico del richiedente.

L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

ART. 18.

(Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia).

All'atto del raggiungimento del 60° anno di età, e sempreché sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianità contributiva, l'agente e rappresentante di commercio ha diritto alla pensione più elevata fra quella di invalidità già in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 11 con riferimento all'intero periodo di iscrizione.

ART. 19.

(Pensione indiretta ai superstiti).

In caso di morte dell'agente e rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'articolo 21 una pen-

sione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata fra le medie annue delle « provvigioni liquidate » determinate ai sensi dell'articolo 11, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 11, secondo comma, per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'articolo 22.

Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non potrà essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui all'articolo 11, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 11, secondo comma; è salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 27.

ART. 20.

(Pensione di reversibilità ai superstiti).

Ai superstiti, indicati nell'articolo 21, dell'agente e rappresentante di commercio pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso articolo 22 della pensione goduta dall'agente e rappresentante di commercio.

Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente e rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe corrisposto all'agente e rappresentante di commercio stesso ai sensi dell'articolo 13.

La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non potrà essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dell'articolo 11, o, in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 11.

ART. 21.

(Superstiti).

Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli 19 e 20:

a) il coniuge superstite purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione le-

gale per colpa dello stesso o di entrambi i coniugi. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro;

b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente e rappresentante di commercio al momento del decesso di questi. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente e rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente e rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'agente e rappresentante di commercio fu affidato;

d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreché gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente e rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente e rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.

Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all'articolo 17.

Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente e rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni o, se

in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni o la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di vent'anni.

Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i due coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

- 1) il coniuge che passi a nuove nozze;
- 2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;
- 3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;
- 4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età.

ART. 22.

(Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti).

La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli articoli 19 e 20 è determinata in base alle seguente aliquote:

- a) per il coniuge e i figli superstiti:
 - 60 per cento per 1 superstite;
 - 75 per cento per 2 superstiti;
 - 90 per cento per 3 superstiti;
 - 100 per cento per 4 o più superstiti.
- b) per i genitori:
 - 30 per cento per ciascuno di essi;
- c) per i fratelli e le sorelle:
 - 30 per cento per un fratello o una sorella;
 - 60 per cento per due o più fratelli e sorelle.

Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 19 e dal terzo comma dell'articolo 20; è comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 27.

Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

ART. 23.

(Decorrenza della pensione ai superstiti).

Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente e rappresentante di commercio.

Ad esse è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 12.

ART. 24.

(Termini di pagamento).

La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.

ART. 25.

(Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita).

Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, sempreché tale aumento raggiunga la misura del 12 per cento.

Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prenderanno in considerazione le variazioni intervenute dal 1° gennaio 1971 e l'aumento stesso verrà applicato a far data dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui si è raggiunto l'aumento del 12 per cento. Gli aumenti successivi saranno calcolati a partire da questa ultima data.

Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12 per cento, sarà applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 26.

(Riduzione dell'importo delle pensioni).

Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 saranno operate le seguenti riduzioni:

10%	sulle somme comprese		
	fra L. 5.000.000 e L. 6.000.000;		
12%	sulle somme comprese		
	fra L. 6.000.001 e L. 7.000.000;		
14%	sulle somme comprese		
	fra L. 7.000.001 e L. 8.000.000;		
16%	sulle somme comprese		
	fra L. 8.000.001 e L. 9.000.000;		
18%	sulle somme comprese		
	fra L. 9.000.001 e L. 10.000.000;		
20%	sulle somme in eccedenza		
	a L. 10.000.001.		

ART. 27.

(Minimi di pensione).

L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 25, è fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilità all'anno.

Per le pensioni di invalidità parziale, esso è ridotto in proporzione al grado di invalidità.

ART. 28.

(Destinazione degli utili e bilancio tecnico).

Gli utili netti della gestione saranno accreditati al Fondo di previdenza.

Almeno ogni quattro anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 29.

(Disponibilità dei crediti degli iscritti).

I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili.

L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere in compensazione l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo.

ART. 30.

(Addebiti e prestiti).

L'agente e rappresentante di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, ha la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.

Qualora l'agente e rappresentante di commercio non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non sarà portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita sarà trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.

ART. 31.

(Prescrizione).

Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro scadenza.

ART. 32.

(Decorrenza delle pensioni e riliquidazioni delle pensioni in atto).

Le pensioni di cui al presente titolo spetteranno dal 1° gennaio 1972.

Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla stessa data sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 12, 13, 25, 26 e 27 della presente legge.

CAPO III.

RICORSI E VIGILANZA.

ART. 33.

(Ricorsi).

Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge deciderà, con provvedimento definitivo, il Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso.

I ricorsi dovranno essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 90 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e dovranno contenere:

- a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);
- b) gli estremi del provvedimento impugnato;
- c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
- d) la firma del ricorrente.

La decisione del consiglio di amministrazione deve essere pronunciata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

ART. 34.

(Sanzioni).

Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'agente e rappresentante di commercio, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente e rappresentante di commercio per il quale sia omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo raddoppiabile in caso di recidiva.

Il preponente che effettua, sulle somme dovute all'agente e rappresentante di commer-

cio, trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni agente e rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge o li fornisce scientemente errati o incompleti, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle sanzioni amministrative e delle ammende sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale dell'ENASARCO.

ART. 35.

(Oblazione).

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare, previo pagamento dei contributi dovuti, domanda di oblazione all'ENASARCO il quale, con delibera del consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Il contravventore dovrà provvedere al versamento dell'ammenda determinata come sopra entro quindici giorni dalla comunicazione. In tal caso l'ENASARCO ne dà comunicazione tempestiva all'autorità giudiziaria per l'estinzione del procedimento penale.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO può, con delibera del consiglio stesso, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'articolo precedente.

ART. 36.

(Vigilanza).

La vigilanza sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme di attuazione, spetta al Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale, che la esercita a mezzo dello Ispettorato del lavoro.

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti all'ENASARCO sono conferite all'ente stesso ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A tal fine il preponente è tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente e rappresentante di commercio.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI.

ART. 37.

(Contributi liquidati).

Ai fini della determinazione dell'«anzianità contributiva» di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a) non sono coperti da contributi gli anni i cui contributi siano comunque stati interamente liquidati.

ART. 38.

(Contributi per trasferimenti dal fondo indennità per scioglimento del contratto).

I versamenti volontari eseguiti dall'agente e rappresentante di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.

Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del rapporto, trasferiti dall'agente e rappresentante di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata accantonata dalla ditta.

L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale anteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.

I contributi pervenuti all'ENASARCO dal 1939 al 1956 e trasferiti dall'agente e rappresentante di commercio, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, sul conto individuale o comunque non liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva come riferiti agli anni in cui il versamento è pervenuto all'ENASARCO.

Qualora tali contributi siano stati liquidati dopo il 7 luglio 1970, l'ENASARCO ha diritto di ripeterne il pagamento.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758 in quanto compatibili con la presente legge.

TABELLA A

Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo del collocamento in pensione per vecchiaia:

1	1,07
2	1,15
3	1,23
4	1,32
5	1,40
6	1,46
7	1,53
8	1,60
9	1,67
10	1,74